



ATTO N. 204/BIS

**Relazione della I Commissione Consiliare Permanente
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI**

Relatore Consigliere Fausto Galanello

*Relazione orale ai sensi dell'articolo 27 comma 6 del Regolamento Interno
Iscrizione ai sensi dell'articolo 47 comma 1 del Regolamento interno*

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

***“Riduzione della spesa per gli apparati politici della
Regione – Modificazioni di leggi regionali”***

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 24 novembre 2010

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 25 novembre 2010



**COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 24 novembre u.s. ha esaminato l'atto n. 204 ed ha espresso sullo stesso parere favorevole all'unanimità dei presenti e votanti dando incarico di riferire oralmente al Consigliere Fausto Galanello.

Si richiede l'iscrizione dell'atto medesimo all'ordine del giorno dei lavori consiliari ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del Regolamento interno.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Brega, Goracci, Lignani Marchesani, De Sio e Galanello, concernente: “Riduzione della spesa per gli apparati politici della Regione – Modificazioni di leggi regionali”, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 28.10.2010 e assegnata in pari data in sede redigente alla competenza della I Commissione consiliare permanente (ATTO N. 204);

ATTESO che il disegno di legge è rimesso alla discussione ed approvazione del Consiglio regionale secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento Interno;

VISTO il parere e udita la relazione della I Commissione Consiliare illustrata oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno, dal Consigliere Fausto Galanello (ATTO N. 204/BIS);

VISTO il decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122;

VISTA la legge regionale 16 maggio 2007, n. 17;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno;

*con votazione separata articolo per articolo
nonché con votazione finale sull'intera
legge che ha registrato ... voti favorevoli,
... voti contrari e ... voti di astensione,
espressi nei modi di legge dai ...
Consiglieri presenti e votanti*



DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Riduzione della spesa per gli apparati politici della Regione – Modificazioni di leggi regionali", composta di n. 4 articoli nel testo che segue:

TESTO PROPOSTO DAI CONSIGLIERI BREGA, GORACCI, LIGNANI MARCHESANI, DE SIO E GALANELLO	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Articolo 1 (Obiettivi)	Art. 1 (Obiettivi)
1. La Regione, considerata la eccezionalità della situazione economica interna ed internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati dallo Stato in sede europea, nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, con la presente legge disciplina la riduzione di spesa degli apparati politici della Regione ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n.122.	1. La Regione, considerata la eccezionalità della situazione economica interna ed internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati dallo Stato in sede europea, nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, con la presente legge disciplina la riduzione di spesa degli apparati politici della Regione ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.
2. La riduzione di spesa di cui al comma 1 si applica all'indennità spettante ai membri del Consiglio regionale, ai componenti della Giunta che non sono consiglieri regionali, ed alle spese per il funzionamento dei gruppi consiliari.	2. idem
Articolo 2 (Riduzione della spesa degli organi politici regionali)	Art. 2 (Riduzione della spesa degli organi politici regionali)
1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, l'indennità corrisposta ai membri del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e	1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, l'indennità corrisposta ai membri del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e



<p>2, della legge regionale 16 maggio 2007, n. 17 (Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali), ed agli assessori regionali, è ridotta del dieci per cento, per la parte eccedente 80.000 euro, rispetto a quella percepita nel 2010. Ai fini della riduzione di cui al primo periodo non si tiene conto degli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, del comma 2, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010.</p>	<p>2, della legge regionale 16 maggio 2007, n. 17 (Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali), ed agli assessori regionali, è ridotta del dieci per cento, per la parte eccedente 80.000 euro, rispetto a quella percepita nel 2010. Ai fini della riduzione di cui al primo periodo non si tiene conto degli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, del comma 2, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 3 (Modificazioni a leggi regionali)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 (Modificazioni a leggi regionali)</p>
<p>1. Il comma 1, dell'articolo 1, della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9 (Rimborso delle spese di permanenza nella sede regionale e di missione ai consiglieri regionali), è sostituito dal seguente:</p>	<p>1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9 (Rimborso delle spese di permanenza nella sede regionale e di missione ai consiglieri regionali), è sostituito dal seguente:</p>
<p><i>"1. A titolo di rimborso per le spese di permanenza nella sede regionale, ai consiglieri regionali è corrisposta una diaria mensile nella misura netta pari a:</i></p> <p><i>a) tre ventesimi del trattamento complessivo mensile dei magistrati di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della l.r. n. 17/2007, quale parte fissa;</i></p> <p><i>b) un quarto della parte fissa di cui alla lettera a), per la partecipazione alle riunioni degli organi dei quali i consiglieri sono componenti. Ai fini di cui al primo periodo si considerano il Consiglio regionale, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, le Commissioni permanenti, speciali e di inchiesta, i Comitati permanenti, il Collegio dei revisori dei conti.". </i></p>	<p><i>"1.</i></p> <p><i>bis</i></p> <p><i>bis</i></p> <p><i>idem</i></p> <p>2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r.</p>



	9/1981 sono inseriti i seguenti:
<p><i>2.—La diaria di cui alla lettera b), del comma 1:</i></p> <p><i>a) non è corrisposta in caso di assenza a tutte le sedute degli organi indicati nella stessa lettera;</i></p> <p><i>b) è ridotta in proporzione alle assenze dei consiglieri alle sedute degli organi di cui sono componenti. La partecipazione a tutte le sedute comporta la corresponsione di un quarto della parte fissa di cui alla lettera a), del comma 1. L'assenza a tutte le sedute comporta la mancata corresponsione della quota di cui al secondo periodo.</i></p>	<p>“1.1.</p> <p style="text-align: right;">idem</p> <p style="text-align: right;">idem</p> <p style="text-align: right;">idem</p>
<p><i>3. A titolo di rimborso per le spese di permanenza nella sede regionale, ai consiglieri componenti della Giunta regionale ed ai componenti della Giunta che non sono consiglieri regionali è corrisposta una diaria mensile nella misura netta pari a quattro ventesimi del trattamento complessivo mensile dei magistrati di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della l.r. n. 17/2007.”.</i></p>	<p>1.2.</p> <p style="text-align: right;">idem</p>
<p><i>2. Il comma 1-bis, dell'articolo 1, della l.r. n. 9/1981, è sostituito dal seguente:</i></p>	<p><i>3. Il comma 1-bis. dell'articolo 1 della l.r. n. 9/1981, è sostituito dal seguente:</i></p>
<p><i>"1-bis. Per il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale, il rimborso delle spese di permanenza nella sede regionale è definito rispettivamente dall'Ufficio di presidenza e dalla Giunta regionale."</i></p>	<p style="text-align: right;">idem</p>
<p><i>3. Al comma 2, dell'articolo 1, della l.r. n. 17/2007, il numero: "16" è sostituito dal seguente: "17".</i></p>	<p><i>4. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 2007, n. 17 (Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali), il numero: "16" è</i></p>



	sostituito dal seguente: "17".
4. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari), le parole: " <i>categoria C</i> " sono sostituite dalle seguenti: " <i>categoria B</i> ".	5.
5. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. n. 3/1996, le parole: " <i>Per le esigenze connesse all'attività dei Gruppi, fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma 3, è istituito per ciascun Gruppo un fondo per il pagamento delle seguenti spese:</i> ", sono sostituite dalle seguenti: " <i>Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 3, è istituito un fondo per ogni Gruppo politico e per il Gruppo misto, ai fini del pagamento delle seguenti spese:</i> ".	6. idem
Art. 4 (Norme transitorie e finali)	Art. 4 (Norme transitorie e finali)
1. Gli importi disciplinati dagli articoli 2 e 3, commi 1 e 2 della presente legge e dall'articolo 2 della l.r. n. 9/1981, non possono in alcun caso eccedere la spesa indicata all'articolo 3, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito <u>in legge</u> , con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 2010, n. 42.	1. Gli importi disciplinati dagli articoli 2, 3 commi 1, 2 e 3 della presente legge e dall'articolo 2 della l.r. n. 9/1981, non possono in alcun caso eccedere la spesa indicata all'articolo 3, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 2010, n. 42.
2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale rideterminano il rimborso delle spese di permanenza nella sede regionale dei soggetti di cui al comma 1 bis, dell'articolo 1, della l.r. n. 9/1981, come sostituito dalla presente legge.	2. idem
3. L'articolo 2 della presente legge si applica per gli anni 2011, 2012 e 2013.	3. idem
4. L'articolo 3 della presente legge entra in vigore l'1 gennaio 2011.	4. idem